ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE "RI.I.M. – Rimetteteci in Moto"

"Il giorno venti del mese di aprile dell'anno duemilaundici si sono riuniti in Bari in via Dalmazia n. 161 i Signori:

- Castellaneta Daniele, nato a Bari il 30.04.1974, residente a Bari in via Dalmazia n. 161, codice fiscale CSTDNL74D30A662Z;
- Castellaneta Giancarlo, nato a Bari il 09.05.1978, residente a Bari in via Dalmazia n. 161, codice fiscale CSTGCR78E09A662Q;
- Cazzoria Maddalena, nata a Bari il 23.11.1949, residente a Bari in via Dalmazia
 n. 161, codice fiscale CZZMDL49S63A662W;
- Pastore Luigi nato a Bari il 31.01.1973, residente a Bari in via 24 maggio n. 14, codice fiscale PSTLGU78A31A662B

i quali, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 È costituita fra i presenti, ai sensi del D. Lgs. N. 460/97 un'Associazione avente la seguente denominazione: RI.I.M. – RImetteteci In Moto, di seguito detta Associazione.

ART. 2 L'Associazione ha sede in Bari in via Dalmazia n. 161.

ART. 3 L'Associazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale indicati e spiegati dettagliatamente nello Statuto allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

ART. 4 L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 I comparenti, quale primo organo direttivo, convengono che l'Associazione sia amministrata da un Amministratore Unico che eleggono nella persona della Sig.ra Cazzorla Maddalena, che accetta la carica.

ART. 6 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Firme dei costituenti:	K D = +ADA +=
Sig. Castellaneta Daniele	aniele copellanta
Sig. Castellaneta Giancarlo	Giongoslo Cos Tellaneta
Sig.ra Cazzorla Maddalena	Meddatera Comola
Sig. Pastore Luigi	Muy len

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

"Rl.M.I. - Rimetteteci in Moto"



COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

Art. 1)

È costituita l'Associazione denominata "RI.M.I. - RImetteteci In Moto", di seguito detta Associazione.

L'associazione si impegna ad usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 2)

L'Associazione ha la sede legale in Bari in Via Dalmazia n. 161 e ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'assemblea sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede nell'ambito del comune di Bari non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art. 3)

L'Associazione non ha fini di lucro.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4)

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Ai sensi dell'art.10 c.1 lett.a) n.3 del D.Lgs. n.460/97, l'Associazione si prefigge di svolgere l'attività di raccolta fondi da devolvere in beneficenza; in particolare,

l'Associazione intende svolgere sia l'attività consistente direttamente nella concessione di erogazione gratuita in denaro o in natura a favore degli indigenti, che l'attività di erogazione gratuita di somme di denaro, provenienti dalla gestione patrimoniale dell'Associazione o da campagne di raccolta di donazioni, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui allo stesso art. 10 c.1 lett.a) D.Lgs. n. 460/97 per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale, in particolare per la ricerca scientifica delle lesioni spinali.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del primo comma dell'art.10 del D.Lgs. n. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, in quanto dirette alle medesime finalità, e nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 460/97e successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

SOCI

Art. 5)

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, dopo il raggiungimento della maggiore età, le società, associazioni ed enti che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b) accettare il presente Statuto.

Il numero dei soci è illimitato.

Art. 6)

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.



Art. 7)

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di adesione per iscritto all'Organo direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale;
- dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito dell'Organo direttivo deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Al momento della immissione il socio è tenuto al pagamento della quota annuale. La qualità di socio non è trasmissibile e le quote annuali non sono rimborsabili.

Art. 8)

I soci hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee;
- votare direttamente o per delega alle assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- svolgere il lavoro preventivamente concordato;
- conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali:
- recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

I soci sono obbligati a:

- rispettare le norme del presente Statuto;
- versare le quote sociali;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

Art. 9)

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno in seguito a:

- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- dimissione volontarie, da presentare per iscritto entro il 31 dicembre di ogni anno all'Organo direttivo dell'Associazione; il mancato rispetto di tale termine comporta il mantenimento della qualifica di socio ed obbliga al pagamento della quota associativa per l'anno successivo;
 - morosità nel pagamento delle quote associative; in particolare, coloro che non hanno provveduto, entro sei mesi dall'inizio dell'anno sociale, al rinnovo della loro adesione attraverso il versamento della quota associativa, saranno automaticamente esclusi dall'Associazione perdendo lo status di socio;
 - esclusione conseguente al mancato ottemperamento alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni prese dagli organi sociali, ovvero all'assunzione di comportamenti, iniziative o attività in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche e finanziarie dell'Associazione provengono da:

- a) contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) contributi, erogazioni e lasciti diversi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- c) contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
- d) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- e) contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;

f) proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11)

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori, solo se istituito dall'assemblea dei soci o obbligatorio per legge.

Tutti gli incarichi sociali, ivi compreso quelli relativi al Collegio dei Revisori, sono assolutamente gratuiti e per la partecipazione alle riunioni degli organi e l'espletamento delle funzioni legate alle cariche ricoperte non possono essere corrisposti compensi a qualsiasi titolo.

Art. 12)

L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione e ad essa hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea deve essere convocata, a cura dell'Amministratore Unico ovvero del Presidente del Consiglio Direttivo, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fatta pervenire al domicilio degli aventi diritto dal quale risultino i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora e il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si ritiene validamente costituita quando ad essa partecipano tutti gli associati aventi diritto, tutti i membri dell'Organo direttivo e tutti i membri del Collegio dei Revisori, ove previsto.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta all'Organo direttivo da almeno un decimo degli associati e ogni qualvolta l'Organo direttivo lo ritenga necessario.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le delibere concernenti le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sarà tuttavia necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi;
- eleggere e revocare i membri dell'Organo direttivo e del Collegio dei Revisori, ove previsto;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo;
- deliberare su ogni altro argomento riservatogli dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 13)

L'Organo direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo direttivo dell'Associazione è costituito, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio Direttivo, composto da tre membri, il quale a sua volta elegge al suo interno un Presidente ed eventualmente un Vicepresidente, e delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I membri dell'Organo direttivo sono eletti dall'Assemblea tra gli associati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, l'Amministratore Unico, ovvero il Presidente del Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo direttivo.

L'Organo direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea; determina le quote associative e le

modalità di versamento, predispone e redige il bilancio o rendiconto annuale, stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione, dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea, delibera l'ammissione degli associati, delibera l'esclusione degli associati previa ratifica dell'Assemblea, sovrintende all'attuazione dell'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione.

L'Amministratore Unico, ovvero il Presidente del Consiglio direttivo, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e ha la firma sociale.

Art. 14)

Il Collegio dei Revisori, qualora istituito dall'Assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri con idonea capacità professionale eletti dall'Assemblea anche tra non associati.

Il Collegio dei Revisori nomina a sua volta un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio dei Revisori controlla la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del rendiconto annuale.

RINVIO

Art. 15)

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

Ministero dell'Iconom MARCA, DA BOLLO

